

ORIGINALE

N. 2640/16 R.G. Gip

N. 295/19 Reg. Sent.

N. 7624/14 R.G.N.R.

Data deposito 11/09/19

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
UFFICIO GIP/GUP

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice Dott. Gianfranco Pezone

nella udienza in camera di consiglio del 9/9/2019 con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica dr. Giovanni Castellani, dell'Avv. Fabrizia Fornaro, del Foro di Novara, in sostituzione dell'Avv. Giulia Ruggerone, del Foro di Novara, per la P.C. _____
_____ dell'Avv. Stefano Allegra, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

to a _____

il _____

con domicilio dichiarato in _____

ASSENTE

IMPUTATO

Della commissione dei seguenti reati:

1. Delitto p.p. dagli artt.99 commi 1°, 2° n.2 e 4°, 612 bis commi 1° e 2° c.p.
perché, mediante le condotte *infra* analiticamente descritte, minacciava e molestava la coniuge _____ -dalla quale è legalmente separato a seguito di provvedimento n.1668/2011 R.G. del Tribunale di Novara reso in data 25 ottobre 2011- in modo tale da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e paura, ingenerando inoltre nella medesima fondato timore per la propria incolumità personale e dei propri figli minori _____ e _____ (manifestato dalla _____ ai Carabinieri nelle dichiarazioni testimoniali del 17 febbraio 2015), costringendola infine a mutare le proprie abitudini di vita (per esempio guardarsi continuamente e ripetutamente intorno a se percorrendo le vie cittadine). In particolare perché, in numerosissime occasioni, molestava e minacciava la _____ effettuando telefonate, anche sino a 300 al giorno, sulle utenze telefoniche in uso alla p.o. e rivolgendosi alla medesima con frasi del seguente tenore: "te la faccio pagare perché tu stai frequentando un'altra persona - tu devi andare dal giudice a dire che non vuoi i miei soldi, senno te la faccio pagare, ti ammazzo, vengo travestito, tu non mi riconosci e ti faccio vedere io - vengo su e te la faccio pagare". Riferiva altresì alla persona offesa di non avere nulla da perdere o che si sarebbe ucciso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della coniuge. Commesso in Novara in epoca compresa tra il 25 ottobre 2011 ed il mese di novembre 2014. Con la recidiva, reiterata ed infraquinquennale.
2. delitto p.p. dagli artt. 99 commi 1°, 2° nn.1 e 2 e 4°, 570 comma 2° n° 2 c.p.
perché, non provvedendo in alcun modo -né mediante dazioni di danaro, né mediante contribuzioni in natura- al mantenimento dei figli minori _____ e _____ (e, in particolare, con riferimento al periodo da novembre 2011 a luglio 2015, omettendo di versare alla madre dei minori, _____, nell'interesse dei figli, l'assegno alimentare di euro 200, al cui versamento era tenuto in forza di provvedimento del Tribunale di Novara reso in data 25 ottobre 2011) faceva mancare ai predetti i mezzi di sussistenza. Commesso dal mese di novembre 2011 al 29 luglio 2015, in Novara. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
3. Delitto p.p. dagli artt.56, 99 commi 1°, 2° n.2 e 4°, 610 c.p. perché con minaccia (consistita nel dire alla coniuge _____ che gliel'avrebbe fatta pagare e che l'avrebbe ammazzata se non avesse detto al giudice di non volere da lui i soldi per il mantenimento dei loro figli minori) compiva atti idonei non equivocamente diretti a costringere _____ a avanzare al giudice la suddetta richiesta, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà, in particolare perché la _____ non eseguiva la sua richiesta. Commesso in Novara in epoca antecedente e prossima al 31 maggio 2014. Con la recidiva, reiterata ed infraquinquennale.

Con il vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv., tra i delitti sopra contestati.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: previa riqualificazione del reato sub 1) in quello ex art. 660 c.p., concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, valutato più grave il reato sub 3), già calcolata la diminuzione del rito, condanna alla pena di mesi 10 di reclusione.

L' Avv. G. Ruggerone per la parte civile: "1) dichiarare responsabile dei reati a lui ascritti e per l'effetto condannarlo alle pene di giustizia; 2) condannare al risarcimento a favore della parte civile costituita dei danni cagionati dai comportamenti criminosi di cui all'imputazione, chiedendo la liquidazione dei medesimi in via equitativa, con concessione della provvisoria esecuzione ex art. 539 c.p., o comunque con condanna al pagamento di provvisoria immediatamente esecutiva ex art. 539 II c e 540 c.p.p., quantomeno in relazione al risarcimento per il reato di cui all'art. 570 c.p., avendo arrecato ai figli un grave pregiudizio con la propria condotta; 3) condannare al pagamento delle spese di costituzione e di esercizio dell'azione civile nel processo penale a favore dell'Erario, essendo la parte civile costituita ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

L' Avv. S. Allegra per l'imputato: si associa alla richiesta di derubricazione formulata dal PM, con concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva e condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari il PM formulava la richiesta di rinvio a giudizio di in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Alla fissata udienza preliminare, costituitasi parte civile, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore 'imputato - rimasto assente -, su richiesta avanzata dal proprio difensore munito di procura speciale è stato ammesso al giudizio abbreviato.

Sicché, all'odierna udienza il PM e i difensori delle parti private hanno svolto la discussione, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il GUP ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di legge di giorni quindici.

Orbene, sulla base delle emergenze conoscitive desumibili dagli atti di causa, deve senz'altro pervenirsi alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati.

Ricostruzione dei fatti

Il 31.5.2014, _____, si sporgeva denuncia-querela avanti ai CC di Novara, lamentando quanto segue.

Premesso di aver contratto matrimonio con l'imputato e che dalla loro unione nascevano i figli _____ (_____) e _____ (_____), a seguito del grave e violento deterioramento dei rapporti coniugali, con conseguente instaurazione di procedimento penale a carico del marito per maltrattamenti e lesione personale in danno della moglie (con sottoposizione dell'imputato alla misura cautelare dall'allontanamento dalla casa familiare, giusta allegata ordinanza del GIP di Novara del 8.4.2011), il Presidente del Tribunale di Novara, in sede di separazione giudiziale, affidava la prole in via esclusiva alla madre, ponendo a carico del padre il pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli pari a €. 200,00 (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre rivalutazione annuale e obbligo di rimborso nella misura del 50% delle spese mediche (non coperte da S.S.N.), scolastiche, sportive e ricreative, per come necessarie, concordate e documentate (cfr., copia dell'ordinanza del 25.10.2011).

Senonché, da subito, e cioè a partire dal 5.11.2011, tale assegno non veniva mai versato.

Inoltre, allorché l'ex marito veniva a conoscenza che la P.C. frequentava un'altra persona, cominciava a perpetrare condotte persecutorie nei confronti della donna, chiamandola a telefono a tutte le ore del giorno e della notte, fino a 300 telefonate al giorno.

Durate le conversazioni telefoniche l'ex marito diceva alla P.O. frasi del tipo "te la faccio pagare perché tu stai frequentando un'altra persona", alternando momenti di rabbia a comportamenti di apparente tranquillità con frasi del tipo "dimmi chi è quest'uomo ... che ci voglio parlare ... che cresca bene i miei figli".

A volte l'imputato chiamava la ex moglie scoppiando a piangere e dicendole "ti amo".

In particolare, ripetutamente, anche tutti i giorni, il marito le diceva, anche alla presenza della figlia _____ "tu devi andare dal giudice a dire che non vuoi i miei soldi, sennò te la faccio pagare, ti ammazzo, vengo travestito, tu non mi riconosci e ti faccio vedere io!"

A quel punto la P.C., per prevenire quei contatti, inseriva l'utenza telefonica dell'imputato nella black list del cellulare, ma tuttavia riceveva tutti gli avvisi di chiamata che, nel breve periodo intercorrente tra il 14.5.2014 e il 19.5.2014, erano pari a n. 303 chiamate.



Il marito per eludere tale stratagemma iniziava a chiamare la moglie con altri numeri di telefono onde evitare il blocco preventivo.

In tali casi, rispondendo, la moglie lo ammoniva a non chiamarla più, avvisandolo che se avesse seguitato ad importunarla sarebbero finiti nei guai anche gli amici che gli davano in prestito il telefono.

L'imputato, non pago, si rivolgeva ripetutamente alla sorelle della ex moglie () allo scopo di farle intercedere presso quest'ultima e convincerla a rinunciare all'assegno di mantenimento.

Parimenti, per condurla allo sfinimento e convincerla a rinunciare all'assegno, il marito si rivolgeva anche ad alcune amiche/conoscenti della moglie, e cioè . . . a e tale . . .

Frattanto a mezzo del legale, la P.C., a fronte di un credito pari a circa €. 8.000,00, riusciva ad ottenere in sede di pignoramento la somma di €. 679,38 che il marito deteneva su altro c/c bancario.

Risentita a S.I. in data 17.2.2015, . . . dichiarava che, dopo la denuncia sporta nei suoi confronti, l'imputato seguitava a chiamarla sulla sua utenza cellulare chiedendole insistentemente di ritirare la denuncia, minacciandola che, altrimenti, si sarebbe ucciso ovvero gliela avrebbe fatta pagare.

Fino al mese di settembre 2014 ella riceveva chiamate nelle quali . . . le diceva "o vai dal giudice o vai da tua sorella (intendendo dall'Avvocato) a dichiarare che rinunci o te la faccio pagare, ti ammazzo tanto non ho niente da perdere" e altre frasi simili.

L'ultima chiamata, alla quale non rispondeva la vittima, avveniva nel mese di novembre 2014.

A causa del diniego l'ex marito bruciava casa sua, mentre in altra occasione volutamente si scagliava con la macchina contro il cancello del vicino a fini autolesionistici.

Ciò ingenerava paura nella donna, in quanto temeva seriamente che l'uomo potesse fare del male a lei o ai figli.

Varie volte l'imputato la minacciava dicendole "vengo su e te la faccio pagare", creando uno stato di perdurante ansia nella P.C., soprattutto quando diceva di trovarsi a Novara.

Essendo imprevedibili tali comportamenti dell'ex marito, la P.O. temeva sempre di trovarselo davanti, per cui cercava costantemente di guardarsi attorno quando usciva, non sentendosi sicura neppure a casa propria.

Inoltre la P.C. evidenziava che l'imputato seguitava ad omettere il versamento dell'assegno di mantenimento, per cui la moglie non poteva acquistare le scarpe nuove ai figli, pagare la connessione ad internet, acquistare i libri scolastici per i figli (limitandosi a fare delle fotocopie).

Non avendo l'aiuto di nessuno, ella, quale insegnante precaria con una retribuzione temporanea mensile di circa €. 1.350,00, cercava di provvedere autonomamente, per quanto poteva, ad ogni bisogno familiare.

Per superare il trauma della relazione paterna faceva seguire i figli dallo psicologo.

In data 29.7.2015 la P.C. forniva agli Inquirenti n. 8 file inerenti varie chiamate telefoniche dell'ex marito effettuate nel periodo gennaio/febbraio 2014, nella quali, esprimendosi in stretto dialetto calabrese, si sentivano minacce del tipo "ti faccio vedere io ... ti ammazzo ... vengo a farti del male" (cfr., doc. in atti).

..., escussa a S.I. il 8.9.2014, riferiva che nell'inverno 2014 incontrava in l'imputato il quale la invitava a contattare, col di lui telefono cellulare, l'ex moglie per trovare una soluzione ai propri problemi familiari.

Resasi disponibile a fare ciò, allorché la teste introduceva il tema con la P.C., costei bruscamente chiudeva la conversazione.

Dopo circa un mese ... contattava telefonicamente la donna, spiegandole di aver chiuso ogni rapporto con l'ex marito, in quanto aveva oramai intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo.

... sorella della P.C. - sentita il 8.9.2014, premesso che i rapporti tra l'imputato e l'ex moglie non erano buoni, perché l'uomo non aveva mai voluto accettare la cessazione della loro relazione sentimentale, riferiva di essere stata ripetutamente contattata da ... al fini di cercare una mediazione con l'ex moglie.

In particolare, il prevenuto spingeva la cognata affinché convincesse la sorella a "ragionare" sul contributo al mantenimento fissato dal giudice a carico del marito, in quanto lui era disoccupato e non grado di provvedere.

Tuttavia, sapendo che la sorella non tollerava intromissioni sulla sue vicende familiari e conoscendo i problemi di alcolismo di cui era affetto l'imputato, la donna invitava quest'ultimo a prendere contatti con la sorella l ..., quale unica persona capace di dargli qualche consiglio.

Benché avesse sempre utilizzato con lei modi garbati e consoni, nell'ultimo periodo la teste evitava ogni possibile contatto con ..., anche perché consapevole del fatto che la sorella aveva oramai allacciato un rapporto sentimentale con altro uomo, non tollerando alcuna pressione sulle proprie questioni familiari.

... sorella della P.C. -, sentita l'8.9.2014, confermato che la separazione coniugale tra la P.C. e il marito era stata alquanto complicata perché quest'ultimo non aveva accettato la fine della relazione, riferiva che ... l'aveva cercata solo una volta, nel mese di maggio 2014, per tentare una mediazione ai fine di ottenere la riappacificazione con la moglie.

La teste manifestava il suo scetticismo poiché oramai la situazione era irrimediabilmente compromessa, notando come l'ex cognato fosse arrabbiato per i problemi con la moglie, senza però che ciò condizionasse i normali toni usati con la sorella.

Con nota del 16.3.2015 la G.d.F. di Novara riferiva che dalla visura del sistema applicativo Serpico a carico dell'imputato emergeva per l'anno 2013 un reddito di €. 4.509,42, per l'anno 2014 non risultavano redditi, mentre per il 2015 non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

* * * * *

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, ritiene il Giudice che deve senz'altro pervenirsi alla declaratoria di responsabilità penale del prevenuto in ordine a tutte le imputazioni a lui ascritte.

Giova anzi tutto premettere che le dichiarazioni di un "testimone" ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, non necessitano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone.

Pertanto, ferma la necessità di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O., vieppiù nel caso in cui – come quello di specie – costei si sia costituita parte civile, non è per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. Un., 19.7.2012, n. 41461; Cass. pen., sez. V, 8.7.2014, n. 1666; Cass. pen., sez. VI, 2.1.2014 n. 17; Cass. pen., sez. II, 24.9.2015, n. 43278; Cass. pen. sez. I, 11.6.2013 n. 33267; Cass. pen., sez. III, 26.10.2011 n. 2358).

Del resto, vieppiù nell'ambito dell'accertamento del reato di stalking la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove esiti un positivo scrutinio di credibilità soggettiva ed oggettiva, dato che in tali vicende il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni dei protagonisti in assenza di riscontri oggettivi o di altri elementi che possano supportare la ricostruzione dei fatti.

Orbene, la vittima ha reso, a più riprese e a distanza di tempo, una dettagliata, logica e coerente ricostruzione delle vicende lamentate, anche con riferimenti ai luoghi, ai tempi e alle modalità delle condotte commesse in suo danno dall'ex marito.

Le convergenti dichiarazioni rese dalle sorelle della P.C. e da

a – spesso direttamente



coinvolte nella sofferta dinamica familiare della donna a seguito di richieste dell'imputato di adoperarsi per inopportuni tentativi di mediazione sempre clamorosamente respinti dalla ex moglie -, e i file registrati di alcune concitate conversazioni telefoniche sui temi lamentati dalla predetta P.C. (con insulti, minacce a richieste pressanti finalizzate a indurre la moglie a rinunciare all'assegno) denotano la credibilità di quest'ultima e la piena genuinità dei fatti raccontati.

Peraltro, non sussistono concreti motivi per cui dubitare dell'attendibilità della vittima, né è pensabile - o verosimile - che ella abbia agito per deliberato intento calunnioso, laddove la lunga sopportazione delle angherie dell'ex marito prima di pervenire alla traumatica separazione attesta l'esclusivo interesse a costituire un diverso nucleo familiare e l'assenza di astio o pregiudizi nei confronti dell'imputato.

Costui, soggetto da tempo dedito all'alcool (per come evidenziato dalla cognata e confermato nell'ordinanza custodiale in atti) incapace ad accettare la rottura della relazione sentimentale con la moglie, si rendeva protagonista degli episodi molesti e persecutori riferiti da costei, denotando una capacità prevaricatrice ed aggressiva perfettamente convergente con una personalità aggressiva, litigiosa e priva di freni inibitori, per come pacificamente segnata dal suo vissuto in ambito familiare (cfr., ordinanza cautelare emessa nel precedente procedimento penale per maltrattamenti e lesione personale in danno della stessa P.C. conclusosi con la condanna dell'imputato come da certificato penale in atti).

Quanto all'analisi delle singole imputazione si osserva quanto segue.

In relazione al capo 1) deve rilevarsi che la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. rappresenta la traduzione normativa dei risultati analitici cui è giunta la scienza di settore.

Il reato ricorre ove vengano posti in essere comportamenti intrusivi e molesti, non tipizzati dal legislatore ("... con condotte reiterate minaccia o molesta ..."), tali da cagionare una reazione di fastidio o preoccupazione nella vittima ("... in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità ... ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita").

Sicché, a differenza di quanto ha fatto per la condotta, il legislatore ha ritenuto opportuno tipizzare - con relativa precisione - l'evento.

La fattispecie è, quindi, costruita come reato abituale (essendo richiesta la reiterazione delle condotte moleste e vessatorie) di evento, a forma libera.

L'elenco delle condotte che possono essere qualificate come atto persecutorio è molto ampio e ricomprende: sorvegliare, aspettare, inseguire, raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o nel luogo di lavoro, i pedinamenti, i tentativi - anche indiretti - di comunicazione e di contatti, inviare fiori e regali, fare visite a sorpresa,

incontrare "casualmente" la vittima nei luoghi da essa abitualmente frequentati, rubare e leggere la corrispondenza della vittima, ordinare merci e servizi a nome della vittima, diffondere dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose a carico della vittima, minacciare di usare violenza contro la vittima o suoi familiari, infiltrarsi negli spazi abitativi o di lavoro della vittima, danneggiare o imbrattare le cose di proprietà della vittima, ecc...

Peraltro, anche pochissime (*id est*, due) condotte o episodi di molestia e/o minaccia ove abbiano indotto un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero l'abbiano costretta a cambiare o alterare le proprie abitudini di vita possono essere idonee ad integrare il reato (cfr., Cass. pen., sez. III, 23.5.2013 n. 45648; Cass. pen., sez. V, 27.11.2012 n. 20993; Cass. pen., sez. V, 5.7.2010 n. 25527; Cass. pen., sez. V, 17.2.2010, n. 6417).

Facendo applicazione dei predetti principi normativi non vi è dubbio che, nel caso di specie, ricorra il reato di "atti persecutori".

A seguito della separazione coniugale, l'imputato assumeva una serie di comportamenti ossessivi, molesti ed ingiuriosi, minacciando frequentemente, anche in modo molto pesante, l'ex moglie.

Col tempo l'imputato moltiplicava i comportamenti molesti, le minacce e le vessazioni, dimostrando di non accettare in alcun modo il nuovo assetto familiare e sentimentale della donna, adoperandosi ossessivamente con ogni forma di pressione psicologica onde indurla a rinunciare all'assegno di mantenimento per i figli.

In ordine alle minacce è del tutto evidente che l'azione intimidatrice più volte manifestata dell'uomo – persino con esasperate minacce di morte alla donna -, collegata alla sua personalità violenta, prepotente ed irascibile, alla disordinata condotta di vita ed alla incontrollabile pericolosità dovuta alla nota propensione ad abusare nella ingestione di alcolici, culminava in una serie incessante di telefonate nel corso delle quali non si limitava a molestare la P.C., ma spesso ricorreva a gravi minacce pur di imporre la sua volontà su quest'ultima, finendo così col terrorizzare e creare un perdurante stato di ansia nella vittima.

Posto che molestare significa alterare in modo fastidioso o inopportuno l'equilibrio psichico di una persona normale, nel caso di specie, plurimi ed inquietanti erano gli episodi di molestia anche grave, posti in essere dall'imputato che, incapace di rielaborare positivamente la fine della relazione con la P.O., la circonvoleva ossessivamente, fino a condurla alla disperazione e ad ingenerare in lei un perdurante stato di ansia, tanto che costei si sentiva insicura anche a casa e si muoveva in giro con molta circospezione, in quanto timorosa che l'uomo potesse essere sempre pronto ad affrontarla e a farle del male, così come del resto già fatto in passato nel corso della relazionale matrimoniale.

Del resto anche i riferiti episodi di autolesionismo e di danneggiamento della propria abitazione

erano indicativi di una personalità instabile e violenta, capace di ogni imprevedibile azione aggressiva.

La serialità di tale specifica condotta, con significativa intensità in un ampio contesto cronologico, generava di fatto un clima stabile di profonda inquietudine e paura nella donna che si risolveva a rendere agli Inquirenti dichiarazioni sempre più ampie e incisive a causa della incessante protrazione della condotta persecutoria.

La denuncia-querela e le deposizioni accusatorie rese anche a distanza di poco tempo, rendono ragione del clima di esasperazione, ansia e di tensione persecutoria cui l'imputato aveva sottoposto la vittima.

I comportamenti dell'imputato sono, d'altra parte, oggettivamente idonei – per le descritte modalità pervasive e sistematiche, contestualizzate alla personalità dei soggetti coinvolti e ai motivi della condotta - a creare inquietudine ed effetti destabilizzanti nell'animo di chicchessia (cfr., sulla prova dell'evento basata sulla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, Cass. pen., sez. V, 9.5.2012 n. 24135).

Del resto, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili – come nel caso di specie – dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quando il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., Cass. pen., sez. V, 13.11.2014 n. 52260; Cass. pen., sez. V, 28.2.2012 n. 14391).

Quanto, invece, all'elemento soggettivo del reato, deve rilevarsi che esso è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli elementi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (cfr., Cass. pen., sez. V, 19.2.2014 n. 18999).

Segnatamente, per il dolo degli atti persecutori è sufficiente la consapevolezza della idoneità causale delle condotte commesse, e non si richiede una rappresentazione anticipata del risultato finale, sebbene la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del soggetto agente della sfera privata della persona offesa (cfr.,

Cass. pen., sez. V, 22.10.2015 n. 42566; Cass. pen., sez. V, 20.5.2015 n. 29859).

Nel caso di specie non è possibile mettere in dubbio la coscienza e volontà dell'evento, posto che la perseverazione della condotta, nonostante le numerose contestazioni rivoltegli dalla P.O. (cfr., pure, il contenuto delle conversazioni di cui ai file allegati, da cui emerge l'exasperazione della donna e le reiterate disapprovazioni verso l'aggressività polemica dell'ex marito) dimostra che il prevenuto non poteva non comprendere, o perlomeno accettare il rischio, della traumatizzazione della donna che manifestava chiaramente la sua intolleranza e preoccupazione per gli atteggiamenti ossessivi, intimidatori, aggressivi ed ingiuriosi tenuti dall'imputato (cfr., Cass. pen., sez. V, 23.1.2012 n. 8641).

Dunque, deve ritenersi perfezionato il reato sotto ogni profilo strutturale.

Quanto all'imputazione sub 2) occorre premettere che costituisce *jus receptum* che in linea generale, ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 570 c.p., il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno del beneficiario (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. Un., 31.1.2013 n. 23866; Cass. pen., sez. VI, 9.7.2012 n. 26808; Cass. pen., sez. VI, 21.1.2009 n. 2736; Cass. pen., sez. VI, 2.2.2009 n. 4372; Cass. pen., sez. VI, 4.4.2007 n. 14103).

Vanno, infatti, nettamente distinte le nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" rispetto a quella dei "mezzi di sussistenza" rilevante ai fini della configurabilità del reato.

La condotta penalmente rilevante consiste nel far mancare ai soggetti indicati – e cioè anzi tutto i discendenti in età minore – i mezzi di sussistenza che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita e di pur contenuto soddisfacimento di complementari esigenze quotidiane, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione dei figli, i mezzi di trasporto e di comunicazione.

Tale nozione non si deve confondere con quello civilistico di "alimenti" poiché in quest'ultimi rientra anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell'alimentando, oltre che proporzionale alle sostanze dell'obligato.

Ne discende che non c'è alcuna correlazione tra i mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione: la mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell'omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza dell'avente diritto, tanto che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni dell'obligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell'avente diritto.

Peraltro, posto che non è giustificata l'arbitraria autoriduzione dell'assegno di mantenimento, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere l'eventuale revisione dell'importo, solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento ovvero ad una omissione dei pagamenti che trovino precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell'obbligato ed appaiano collocabili entro un breve o ristretto lasso temporale, può essere esclusa la responsabilità di quest'ultimo sempreché risulti accertata la piena regolarità nei soddisfacimento dei relativi obblighi in un più ampio periodo preso in considerazione (cfr., Cass. pen., 9.4.2014 n. 15898).

Sicché, per la configurabilità del reato, deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.

Anzi, occorre aggiungere che allorché il soggetto passivo non disponga di redditi propri e quando l'assegno fissato in sede civile sia di importo appena adeguato al fine di assicurare la sua sussistenza, la relativa decurtazione, arbitraria e dipendente da fatto volontario dell'obbligato, incide necessariamente sull'adempimento dell'obbligazione alimentare ed integra gli estremi del reato, avendo l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza all'avente diritto.

Sussisterebbe il reato anche in presenza della corresponsione integrale dell'assegno quando il suo importo sia manifestamente inadeguato ad assicurare all'alimentando la soddisfazione degli stessi bisogni elementari dell'esistenza, cui l'obbligato ha l'onere di provvedere indipendentemente da qualsiasi statuizione del giudice civile e dei suoi limiti.

Dunque, il reato contestato non riveste carattere sanzionatorio dell'obbligo stabilito in sede civile, dovendo il giudice penale valutare, indipendentemente da quanto stabilito in sede civile, se il soggetto obbligato, in ragione delle proprie reali capacità, abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, indispensabili per soddisfare le esigenze minime di vita, all'avente diritto, gravato dall'effettivo stato di bisogno.

Orbene, nel caso di specie, è risultato provato che l'imputato mai aveva provveduto alle quotidiane esigenze di vita dei figli minori, disinteressandosi completamente delle loro esigenze di mantenimento, astenendosi dal versare l'assegno fissato dal Tribunale di Novara e omettendo di corrispondere qualsivoglia prestazione equivalente.

Del resto le precarie condizione economiche dell'imputato non possono giustificare l'omissione delle prestazioni.

Trattandosi di situazione già prevista nell'originario provvedimento presidenziale (che evidenziava come fosse un soggetto abile al lavoro, dimorante presso l'abitazione dei genitori e titolare fino a tempo prima di un reddito mensile di €. 1.300,00), non ha caso si era

stabilito un assai modesto contributo al mantenimento da parte del prevenuto, pari a soli €. 200,00 rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Mai subivano significative variazioni le condizioni di reddito della madre, per come dimostrato non solo credibili dichiarazioni rese da costei, ma anche dagli accertamenti della G.d.F. (nota del 16.3.2015 nella quale viene indicato per l'anno 2014, per lavoro precario dipendente – con esclusione dei mesi di luglio e agosto -, un reddito lordo di pari a €. 15.997,00).

Per converso non risulta debitamente provata la condizione di indigenza o di effettiva incapacità economica del prevenuto a fronte dei lamentati omessi versamenti del dovuto.

Al riguardo deve preliminarmente evidenziarsi che alcuna prova di segno contrario è stata allegata dalla difesa in ordine alla corresponsione di somme o all'effettuazione di prestazioni di rilevanza economica nel periodo oggetto di contestazione successivo alla separazione, laddove, per converso, la citata azione esecutiva per la somma di €. 8.000,00, con recupero della modesta somma di ca €. 680,00, formalizzava fin da subito l'omessa contribuzione da parte dell'imputato.

Le presunte difficoltà finanziarie lamentate dall'interessato trovano un oggettivo limite nella mancata dimostrazione delle effettive modeste capacità reddituale del predetto, peraltro neppure seriamente sconfessate dalla nota della G.d.F. che si limitava a registrare fino al 2014 le risultanze formali delle dichiarazioni dei redditi.

Dacché risultano irrilevanti le difficoltà economiche invocate dall'imputato, posto che l'incapienza patrimoniale, avendo natura di causa di giustificazione, deve essere provata rigorosamente, con onere a carico dell'obbligato.

Infatti, in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., e con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, mediante l'omissione (o l'autoriduzione) dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, hanno rilevanza la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell'obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, ma grava sull'obbligato, per poter andare esente da responsabilità penale, l'onere della prova di non aver avuto la relativa possibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito (cfr., Cass. pen., sez. VI, 22.9.2011 n. 35612; Cass. pen., sez. VI, 17.11.2009 n. 8688).

A tal riguardo occorre che risulti provato che le eventuali difficoltà economiche dell'imputato si fossero tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa neppure in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (cfr., Cass. pen., sez. VI, 29.1.2013 n. 7372).

Orbene, per quanto emerso in giudizio, l'imputato fino alla separazione aveva sempre lavorato e guadagnato, percependo soddisfacenti retribuzioni (per come emerso in sede civile).



Ciò è sufficiente a confermare che in tale assai ampio periodo l'imputato aveva certamente un'apprezzabile capacità reddituale e che ciò nondimeno alcuna adeguata e costante contribuzione veniva effettuata in favore dei giovani figli allorché costoro venivano affidati alla madre.

Pertanto, alla luce di tali elementi di fatto, non può porsi seriamente l'eventualità dell'assoluta incapacità economica dell'imputato di prestare quanto indispensabile per soddisfare le primarie esigenze di vita dei figli minori.

Giova inoltre osservare che lo stato di bisogno del figlio minore è insito nella sua giovane età, di guisa che costui era impossibilitato a procurarsi da solo i mezzi di sostentamento.

La circostanza per cui alle elementari e fondamentali esigenze di vita delle PP.OO. avesse provveduto in qualche misura e con difficoltà la madre non esclude la responsabilità dell'imputato.

Infatti, è noto principio giurisprudenziale (cfr., Cass. pen., sez. VI, 18.10.2012 n. 46750; Cass. pen., sez. VI, 5.4.2011 n. 16458) in materia di figli minori che sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare allorché il genitore separato o non affidatario non adempie, anche solo parzialmente, agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento.

Infatti, tale principio consegue alla parificazione operata dal legislatore tra la condotta prevista dall'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (legge sull'affido condiviso), e quella contemplata dall'art. 12 sexies della L. 12.12.1970, n. 898, relativa alla violazione degli obblighi gravanti sul genitore divorziato, in linea con l'esigenza rilevata da Corte Cost. con sentenza n. 472/89.

Pacificamente, lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedono un genitore o altri congiunti o terzi in mancanza della contribuzione dell'altro genitore (cfr., Cass. pen., sez. VI, 4.2.2011 n. 8912).

Non può revocarsi in dubbio poi che l'imputato abbia violato con coscienza e volontà gli obblighi di assistenza e contribuzione economica, non provvedendo in modo adeguato alle quotidiane esigenze economiche dei figli e alle prevedibili loro complete necessità di vita.

Peraltro, alcuna giustificazione di ordine psicologico può sussistere in capo al prevenuto in ordine a tale mancato assolvimento del suo primario dovere verso la prole, derivando esso da inderogabili principi di solidarietà ben radicati nella coscienza della collettività prima ancora che nell'ordinamento giuridico.

Del resto, l'ampio arco temporale durante il quale l'imputato non ottemperava a quanto richiestogli conferma la pervicace ostinazione a sottrarsi agli obblighi cui era tenuto.

Ne consegue che deve ritenersi perfezionato in ogni elemento strutturale il contestato reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minori.

Infine, con riferimento all'imputazione sub 3), va rilevato che a fronte delle chiare, reiterate e precise accuse formulate dalla P.C., riscontrate dalle telefonate registrate (in cui emerge l'atteggiamento pressante e minaccioso dell'imputato, il quale tra l'altro si lasciava andare a rancorose e sprezzanti invettive persino contro il giudice che aveva stabilito il suo obbligo di contribuzione), anche gli altri testi confermavano la propensione dell'imputato a spingere l'ex moglie a rinunciare o a far modificare la statuizione giudiziale relativa all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

Il rabbioso atteggiamento manifestato sul punto dal prevenuto e constatato anche da soggetti terzi riscontra esternamente la versione della ex moglie, e cioè che l'imputato giungeva al punto da chiedere minacciosamente alla P.C. di eseguire tale specifica condotta in tal guisa configurandosi il reato di tentata violenza privata.

Invero, la condotta minacciosa rappresenta un elemento costitutivo del reato di violenza privata quando l'intimidazione svolge un ruolo strumentale rispetto al fine prefissosi dall'agente, mentre costituisce una fattispecie autonoma di reato solo quando l'atto intimidatorio è fine a se stesso.

Essa, per poter avere rilevanza penale, consiste nella prospettazione di un danno ingiusto idonea a turbare la tranquillità della persona offesa, ossia ad intimidirla: tale giudizio di idoneità deve avvenire *ex ante*, tenendo comunque conto di tutte le circostanze del singolo caso che, alla stregua di un criterio medio e unitamente alle conoscenze dell'agente, potevano essere considerate al momento della condotta (cfr., Cass. pen., Sez. V, 12.10.2017, n. 53978).

Nel caso di specie è emerso come _____ reiteratamente minacciava la ex moglie che l'avrebbe ammazzata e che gliela avrebbe fatta pagare al fine di costringerla a rinunciare all'assegno di mantenimento, di talché, stante il complessivo delineato contesto relazionale, le modalità assai pervasive della condotta e la personalità aggressiva del soggetto agente, certamente deve ritenersi che l'azione perpetrata era idonea a turbare la libertà morale della vittima

Solo grazie alla resistenza della donna – che rimaneva ferma nelle sue pretese – l'evento non si verificava (cfr., pure, conversazioni registrate).

In re ipsa è la prova del dolo, quale coscienza e volontà della condotta, stante le esplicite e chiare modalità dei fatti.

Non sussiste alcuna concreta e seria ragione per cui concedere all'imputato le attenuanti generiche (alcun minimo segno di risipiscenza o di ravvedimento verso la vittima è mai stato manifestato dall'interessato), potendo ogni esigenza di equità e adeguatezza della pena essere soddisfatta

nell'ambito dei limiti edittali delle fattispecie ravvisate.

Piuttosto va esclusa la recidiva, posto che per la prima condanna (Tribunale di Milano del 23.5.1990) è stata concessa la riabilitazione, la seconda condanna (Tribunale di Cuneo del 16.7.2009) è relativa ad una contravvenzione, mentre per la terza condanna (Tribunale di Novara del 13.7.2011) è stata dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova.

Tutti i reati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di condotte tra loro collegate commesse in un ristretto arco temporale contrapponendosi alla stessa vittima e, quindi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso

Dunque, va affermata la penale responsabilità di _____ in ordine ai reati ascrittigli, e valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo, già calcolata la diminuzione del rito, alla pena di anni uno di reclusione, cui si perviene dalla pena base, per il più grave reato sub 1), di anni uno di reclusione, aumentata in egual misura con gli altri reati sub 2) e 3) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, diminuita di 1/3, per il rito, alla pena inflitta.

Seguono, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali e la sfavorevole prognosi per condotte future precludono la concessione di qualsiasi beneficio di legge.


Quanto alle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile deve anzi tutto rilevarsi che il reato di stalking se non sempre produce lesioni fisiche, epperò determina comunque e soprattutto danni psicologici, quali ansia, paura, depressione e shock, che sono reazioni patologiche rientranti nella definizione penale di malattia.

Nel caso di specie, considerato il contesto relazionale dei fatti, sicuramente deve ravvisarsi un pregiudizio a carico di _____, siccome vittima di ripetute aggressioni morali, minacce, di violenze morali, ingiurie e molestie idonee ad interferire sulla serenità della propria vicenda umana e psicologica, con prevedibili negative ripercussioni sulla sua personalità.

Inoltre la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore costituito P.C. pure ha cagionato danni risarcibili, ancorché limitatamente a quelli non patrimoniali.

Infatti, costituisce *jus receptum* che non è possibile liquidare danni per cui la parte è già munita di titolo esecutivo che, nel caso di specie, è costituito dal provvedimento emesso in sede civile dal Tribunale Civile di Novara con conseguenti pignoramenti già eseguiti (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 17.5.2012 n. 18988).

Orbene, al di là della oggettiva difficoltà di misurare le conseguenze derivanti dai reati commessi, la mancanza di qualsiasi indagine personologica sulle vittime, di elementi relativi ai necessari



interventi di sostegno morale e psicoterapeutico e delle spese e degli altri pregiudizi economici conseguenti alla condotta del prevenuto, comporta l'insufficienza della prova in ordine al complessivo danno, patrimoniale e non, subito dai medesimi - che presuppone un completo accertamento di tutti i riflessi della condotta criminosa sulla vita del danneggiato -, di guisa che le parti vanno rimesse davanti al giudice civile per l'ulteriore corso di giustizia.

Per come richiesto, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, l'imputato va senz'altro condannato al pagamento a favore della costituita parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 539 co. 2° c.p.p..

Deve ritenersi, infatti, che in ragione del comportamento accertato a carico di _____, in ogni caso è indubbio che, per le condotte sub 1) e 3), la P.C. abbia subito un danno che, pur in via equitativa, non possa essere inferiore a €. 2.000,00, con conseguente condanna del prevenuto a pagare tale somma a titolo di provvisionale.

Invero, la insidiosa e assillante condotta persecutoria dell'imputato, enucleatasi con perduranti e penetranti pratiche di ossessiva aggressione morale e psicologica, ha prodotto effetti pregiudizievoli sulla serenità e tranquillità della P.O., nonché sul regolare svolgimento della sua vita quotidiana, familiare, sociale e lavorativa.

L'ostinazione con la quale il prevenuto attuava la sua prepotente aggressività e persecuzione contro l'ex coniuge provocava in costei lacerazioni interiori e inquietudine, siccome vittima di condotte condizionanti sotto il profilo psicologico e materiale.

Segnatamente, senz'altro compete alla P.C. il risarcimento del danno morale, conseguente alla rilevanza penale del grave comportamento illecito posto in essere dall'aggressore, in ragione non solo della stretta sofferenza corporale e dell'angoscia della possibile evoluzione dei fatti, ma soprattutto in relazione alle inevitabili conseguenze psicologiche sulla personalità di chi doveva cedere ripetutamente alla assillante persecuzione altrui.

Inoltre, in relazione ai danni morali derivanti dalla sofferenza psicologica e umana patita dalla giovane vittima e dalla madre affidataria per il disinteresse manifestato dal padre verso i suoi obblighi di assistenza e solidarietà familiare, vieppiù tenuto conto del periodo prolungato della condotta illecita dell'imputato, ritiene il giudice che possa liquidarsi fin d'ora la somma di €. 1.000,00 per ciascuna parte lesa, sia per il minore che per la madre.

Sicché, poiché in ogni caso è indubbio che _____, anche quale genitore esercente la potestà sul figlio minore _____, abbia subito un danno complessivo - patrimoniale e non, cioè materiale, esistenziale, biologico e morale - che, pur in via equitativa, non possa essere inferiore a €. 4.000,00 (€. 2.000,00 + €. 1.000,00 + €. 1.000,00), siccome richiesto il prevenuto va condannato a pagare tale somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.

Non sussistendo alcuna ragione per compensarle, in tutto o in parte, le spese di costituzione e difesa della P.C., sono liquidate - in ragione della effettiva complessità dell'impegno defensionale - in favore del difensore della parte civile come in dispositivo - fase di studio €. 400,00, fase introduttiva €. 350,00, fase delle decisioni €. 750,00, oltre spese generali e addizionali di legge - secondo i criteri di cui agli artt. 82 e 106 bis DPR n. 115/02 stante l'ammissione della P.C. al gratuito patrocinio, senza imporre all'imputato il pagamento in favore dello Stato, poiché anche quest'ultimo è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della motivazione della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p., 81 cpv., c.p.;

dichiara colpevole dei reati ascrittigli, e, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, già calcolata la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss., c.p.p.;

condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile
anche quale genitore esercente la potestà sul minore, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della stessa parte civile che liquida complessivamente nella somma di €. 4.000,00 (quattromila/00).

Liquida in favore del difensore della parte civile, per compenso, la somma complessiva di €. 1.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Novara, li 9.9.2019

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 11.09.19

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina Silvia FIORINO